

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI MAURO ADO GUIDO, VILLANI, GIORGI, SPALLONE, CALVARESI,
MANENTI, SCARPA, ILLUMINATI, BUSETTO, AMBROSINI**

Presentata il 9 luglio 1965

Modifica dell'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di mosti e di vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 22 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, proibisce la detenzione a scopo di commercio ed il commercio, oltre che di mosti e vini non rispondenti ai requisiti e definizioni fissate nel decreto stesso, anche di mosti e vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*.

Tale disposto, se non corretto tempestivamente, apporterà fin dalla prossima vendemmia danni notevolissimi a migliaia di viticoltori di varie zone viticole nazionali: Abruzzi, Campania, Veneto, Marche, Piemonte e Puglie.

Infatti nelle zone viticole citate sono stati impiantati, prima e dopo l'ultimo conflitto mondiale, numerosi vigneti con vitigni ibridi diretti produttori.

Tali colture si sono andate estendendo nel corso degli ultimi anni, sotto lo sguardo per lo meno tollerante degli ispettorati agrari provinciali, per alcune caratteristiche positive: alta produttività, resistenza alle malattie e produzione di vini di gusto gradevole e di buona gradazione alcolica.

Le ragioni addotte dagli estensori del decreto sono fondamentalmente due e cioè: le cattive qualità organolettiche dei vini provenienti da vitigni diretti produttori, il danno

che il mantenimento e l'estensione di tale produzione arrecherebbe al prestigio dei vini nazionali.

Per quanto riguarda la prima ragione si può facilmente obiettare che in varie stazioni enologiche, tra le più importanti citiamo quelle di Asti e di Conegliano Veneto, sono stati esaminati con attente e scrupolose analisi chimiche una serie numerosa di vini provenienti da *vitis non vinifera* con risultati soddisfacenti nella maggior parte dei casi.

La seconda affermazione è ancora più facilmente confutabile in quanto la vicina Francia, nostra maggiore concorrente nel commercio del vino, ha più di un quarto della sua superficie vitata coltivata con vitigni ibridi senza che il buon nome dei vini francesi ne abbia minimamente risentito.

Non riteniamo opportuno appesantire la relazione con altri argomenti, altrettanto validi, in quanto ce ne esime la formulazione stessa dell'articolo che vi proponiamo di modificare.

Infatti l'ultima parte del primo comma dell'articolo 22 del citato decreto recita testualmente: « o che, anche se rispondenti alle definizioni e ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* ».

Balza evidente agli occhi l'assurdità di una legge che, dopo aver stabilito i requisiti e le caratteristiche dei prodotti vinicoli, inibisce la commercializzazione di un determinato prodotto anche quando risponde pienamente ai requisiti stessi.

Noi proponiamo che, in attesa di un catasto viticolo nazionale che stabilisca per le varie zone viticole i vitigni più adatti al clima ed alla natura del terreno, vengano soppresse le parole sopra citate dell'articolo 22.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 22, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1965, n. 162, sono soppresse le parole: « O che, anche se rispondenti alle definizioni e ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi della *vitis vinifera* ».